SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 178)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(MARTINELLI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

col Ministro del Bilancio

(MEDICI)

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

(TOGNI)

NELLA SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1963

Agevolazioni tributarie per l'ammodernamento ed il potenziamento delle attrezzature industriali

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge prevede l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile di una quota di reddito proporzionale all'investimento in nuovi fabbricati, macchinari ed impianti destinati all'industria.

Il provvedimento, il quale riproduce, con qualche modifica di carattere tecnico, una analoga disposizione dell'articolo 26 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, allargando però i termini quantitativi dell'agevolazione, risponde all'esigenza di creare uno stimolo al potenziamento delle attrezzature industriali ed all'ammodernamento delle stesse in relazione all'evoluzione delle tecniche produttive, in modo da consentire all'industria nazionale di far fronte alle richieste del mercato.

Il beneficio dell'esenzione prevista dal disegno di legge è soggetto, come previsto da analoghe precedenti disposizioni, ad alcune limitazioni.

Anzitutto, l'esenzione ha carattere temporaneo, essendo limitata ai tre periodi d'imposta successivi all'entrata in vigore della legge, e ciò in quanto essa deve agire come motivo d'interesse, di carattere eccezionale, per nuovi investimenti.

In secondo luogo, l'esenzione è prevista nella misura del 15 per cento del costo sostenuto in ciascun periodo d'imposta e non può superare in nessun caso il limite del

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800)

12 per cento del reddito dichiarato. Il limite del 12 per cento è preordinato sia a contenere il beneficio entro ragionevoli limiti proporzionali alla redditività dell'impresa sia a creare un interesse alla dichiarazione di un maggior reddito.

Inoltre, l'agevolazione è limitata ai soggetti nei confronti dei quali la tassazione è operata sulla base del bilancio per disposizione di legge (soggetti tassabili in base al bilancio) o per richiesta del contribuente (imprese che optano per la tassazione in base al bilancio). Tale limitazione è da porsi in relazione con l'esigenza di un più completo controllo dei fatti di gestione quale è possibile realizzare nel caso di contribuenti tassati in base al bilancio.

Per quanto concerne gli investimenti per i quali è concesso il beneficio della esenzione, il disegno di legge fa esplicito riferimento ai fabbricati, ai macchinari, agli impianti specifici ed agli impianti generici, ricalcando la terminologia della tabella dei coefficienti di ammortamento, nell'intento di limitare, per quanto possibile, dubbi in proposito.

Va sottolineato che, in conformità di principi in materia, resta fermo il diritto all'integrale ammortamento, secondo i normali criteri, del costo dei fabbricati, macchinari ed impianti per i quali è stata concessa la parziale esenzione. Sotto tale aspetto, per tanto, il provvedimento comporta un effettivo beneficio e non una semplice anticipazione dell'ordinario ammortamento.

Si fa, infine, presente che la minore entrata conseguente all'applicazione dell'emananda legge è prevista in circa cinque miliardi di lire.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Per ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi all'entrata in vigore della presente legge, una quota del reddito pari al 15 per cento del costo sostenuto in ciascun periodo d'imposta per nuovi fabbricati, macchinari ed impianti, specifici e generici, destinati all'industria, è esente dalla imposta di ricchezza mobile, categoria *B*, dovuta dai soggetti tassabili in base al bilancio o dalle imprese commerciali che hanno optato per la tassazione in base al bilancio.

L'ammontare del reddito esente non può in nessun caso superare il 12 per cento del reddito dichiarato.

Art. 2.

La minore entrata derivante dall'attuazione della presente legge sarà compensata, per l'esercizio finanziario 1963-64, con una quota delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento che prevede il condono, in materia tributaria, delle sanzioni non aventi natura penale.